

L'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", stabilisce che: "I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune".

Il deposito può essere effettuato:

- dal proprietario
- dal titolare di altro diritto reale
- dal possessore dell'immobile interessato
- dal tecnico professionista incaricato dal possessore dell'immobile interessato

La richiesta attestazione di avvenuto deposito di tipo di frazionamento catastale viene effettuata attraverso il portale SUE.

Il Comune rilascia copia del deposito debitamente firmato e numerato.

Il costo del deposito di frazionamento ammonta a €. 20,00 per diritti di segreteria.